

Comune di Borgo Ticino

Provincia di Novara

IMU

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

INFORMAZIONI

Si informano tutti i contribuenti che, a decorrere dall'anno 2020, non ci sarà più la suddivisione tra i tributi IMU e TASI.

La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la IUC componenti IMU e TASI vigenti fino all'anno di imposta 2019 ed il legislatore ha riscritto la normativa sull'IMU, confermandone l'impianto generale, disciplinandola con le disposizioni contenute all'art. 1 commi da 738 a 783 della citata Legge, introducendo alcune novità.

RATE DI VERSAMENTO – PROVVEDIMENTI COVID-19

Si ricorda che il pagamento di IMU per l'anno 2020 dovrà essere effettuato tramite modello F24 (on line, in banca o in posta), con le seguenti scadenze:

– in unica soluzione entro il 16 giugno 2020*

oppure in 2 rate con:

– acconto entro il 16 giugno 2020*

– saldo entro il 16 dicembre 2020

(*) Considerata l'emergenza sanitaria in corso, che sta creando una grave situazione economica, la prima rata è da ritenersi ordinatoria ma non perentoria, pertanto si riterranno validi, per la quota di competenza del Comune, i versamenti effettuati anche dopo tale data senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuati entro il 30 luglio 2020

ALIQUOTE E CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO

Il pagamento dell'ACCONTO pari al 50% del dovuto annuo dovrà essere effettuato in base alla definizione delle aliquote deliberate per l'anno 2019 riportate nel prospetto.

Il pagamento del SALDO / CONGUAGLIO dovrà essere effettuato in base alle aliquote che il Comune approverà per l'anno 2020

	Aliquota	Codice Tributo
Abitazioni principali categorie "di lusso" A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2-C/6-C/7	6,00 per mille con € 200,00 di detrazione	3912
Immobili del gruppo catastale "D" (ad eccezione dei D/10 rurali)	10,60 per mille	
Quota Stato	7,60 per mille	3925
Quota Comune	3,00 per mille	3930
Terreni Agricoli	ESENTI	3944
Aree Edificabili	10,60 per mille	3916
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 per mille	3943
Beni merce	0,00 per mille	3948
Altri tipi di fabbricati	10,60 per mille	3918

CODICE CATASTALE COMUNALE PER IL VERSAMENTO

Il codice catastale del comune da indicare nel modello F24 è **B043**

CONTATTI

Si ricorda che l'Ufficio Tributi è a disposizione, per eventuali chiarimenti, ai seguenti recapiti:

✉ tributi@comuneborgoticino.it Pec: comune.borgoticino@legalmail.it

☎ 0321-90271 int.4 oppure al n. 0321-1697148 Martedì e Giovedì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 18.00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Sabina Gnemmi

Comune di Borgo Ticino

Provincia di Novara

IMU

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA



Di seguito i punti principali:

Importante l'abolizione della TASI, la Tassa sui Servizi Indivisibili introdotta nel 2014, variata con l'esenzione dell'abitazione principale nel 2016.

- Le abitazioni principali, è bene precisarlo, rimangono comunque soggette a IMU se registrate nelle categorie catastali cosiddette "di lusso" (A/1, A/8 e A/9).
- Cambia qualcosa per le coppie divorziate, infatti la nuova IMU prevede che il soggetto passivo d'imposta è il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli è parificata dal legislatore ad una "abitazione principale" e quindi è esente IMU. Ma la nuova precisazione riguardo al genitore "affidatario dei figli" implica che in assenza di tale affidamento non operi alcuna esenzione e l'IMU viene assolta dal proprietario secondo le regole ordinarie.
- La nuova IMU conferma che, in caso di immobili concessi in locazione finanziaria (contratti di leasing) il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
- In tema di agevolazioni, **scompare quella per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.**

Si confermano invece le **riduzioni del 50% della base imponibile** per:

- I fabbricati di interesse storico o artistico;
- I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
- Le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado;

Rispetto alle ultime due fattispecie, la norma prevede però una casistica rigida per la concessione di dette agevolazioni. E' quindi sempre consigliabile informarsi all'Ufficio Tributi prima di procedere all'applicazione dell'abbattimento del 50%.

Per completezza si ricordano i requisiti di legge necessari per quanto riguarda i comodati d'uso, introdotti con l'art. 1, comma 10, della Legge 208/2015:

- Il soggetto passivo
 - possiede in Italia solo l'immobile concesso in comodato ed essere residente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
 - **oppure** possiede al massimo due abitazioni in Italia, entrambe nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (ossia una abitazione principale del comodante, purché non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed una abitazione concessa in comodato);
 - utilizzo a titolo di abitazione principale da parte del comodatario (ossia con residenza anagrafica e dimora abituale);
 - il contratto di comodato sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- **Data l'abolizione della TASI i fabbricati rurali strumentali tornano a essere soggetti a IMU con aliquota base dell'1 per mille.**
 - **Importante novità per i beni-merce, cioè quei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e in ogni caso non locati. Detti fabbricati, finora esenti IMU, dal 2020 saranno tenuti al versamento dell'imposta con aliquota base dall'1 per mille aumentabile fino al 2,5 per mille. Il legislatore precisa che detti immobili torneranno esenti a decorrere dal 1° gennaio 2022.**
 - Nella nuova IMU sono invariati i coefficienti moltiplicatori per determinare il valore imponibile dalla rendita catastale;
 - Sono confermate le esenzioni relative ai terreni agricoli:
 - posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP)
 - ricadenti in aree montane

- Confermata anche l'agevolazione per le abitazioni locate a canone concordato che consiste in **una riduzione dell'imposta al 75%**.
- Una importante novità della nuova IMU riguarda gli enti non commerciali (associazioni, parrocchie, etc.) per i quali il legislatore prevede la presentazione della dichiarazione "ogni anno".

Decreto Rilancio – Esenzione Rata di Acconto per fabbricati "turistici"

- Viene abolita la rata di acconto IMU relativamente agli immobili classificati nella categoria catastale D/2 e fabbricati ad uso ricettivo come agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- Anche se non presente nel territorio comunale, stessa abolizione per fabbricati adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;